



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. III

Albo

15-11-2011

Il Reato del servizio

Ufficio Amministrativo

Settore 3°

Alvise

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE 3°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale

In data 10-11-2011

N. 2058

N. 128 Settore 3°

Data 7. 11. 2011

OGGETTO: Approvazione rendiconto spese per elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

*Partite
di giro*
CAP. 2430 IMP. 599/11

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

fell all'

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di novembre nell'ufficio del settore 3° il Dirigente D.ssa Cettine Pagotto ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Vista la circolare n° 4 F.L. 4 del 25 marzo 2011 emanata dal Ministero dell'Interno avente per oggetto "Elezioni amministrative 2011. Competenze degli oneri" che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Vista la circolare n. 7 del 20 aprile 2011 emanata dall'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

Vista la deliberazione di G.M. n.134 del 13 aprile 2011 e la determinazione dirigenziale n. 709 del 21.04.2011 con le quali è stata impegnata la spesa per acquisto materiale stampati, ecc....;

Visti i mandati di pagamento emessi e la tabella riepilogativa delle spese che ammontano a complessive € 8.173,91;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto generale delle spese sostenute per l'espletamento delle elezioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ORGANIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE LEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29 E 30 MAGGIO 2011

SPESE MANIFESTI ELENCHI CANDIDATI CONSIGLIO COMUNALE E CANDIDATI A SINDACO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29 E 30 MAGGIO 2011	4.195,76
SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	3.978,15

- 2) Di dare atto che la spesa di € 8.173,91 è stata anticipata dal Comune con imputazione al Capitolo 2430 del Bilancio Comunale anno 2011 "Spese per servizi conto terzi" Imp.599/11.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
(Dott.ssa Bettina Pagoto)



Allegati: circolare n. 4/2011 e 7/2011 parti integranti

Vista
Il Dirigente del Settore Il Segretario
Ragusa.  
Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto Il Sindaco
Ragusa, li  

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 4/11/2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 15 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
15 NOV. 2011 al 22 NOV. 2011

Ragusa 23 NOV. 2011

IL MESSO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



U. b faccia sì
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2058 del 10-11-2011

Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 5° "Ufficio Elettorale"

Responsabile del procedimento: dr. Corso Giovanni (tel. 091 7074414)
sig.ra Di Liberto Lorcdana (tel. 091 7074410)

Prot. n. 8625

20 APR. 2011
Palermo,

CIRCOLARE N. 1
(www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale)

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29/30 maggio – 12/13 GIUGNO 2011 –
REGIME DELLE SPESE.**

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
della Sicilia di
**AGRIGENTO – CALTAGISSETTA – CATANIA –
MESSINA – PALERMO – RAGUSA – SIRACUSA –
TRAPANI**

LORO SEDI

c, p.c.

Alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale
delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
PALERMO

Al Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Servizi Elettorali

ROMA

PER COPIA CONFORME

Come è noto con i DD.AA. n. 92/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2011 e
n. 96/Gab/Servizio 5°/Elettorale del 4 aprile 2011 sono stati indetti per i giorni 29/30 maggio (I
Turno) e 12/13 giugno (II Turno) i comizi elettorali relativi alle elezioni amministrative del corrente
anno, con coincidenza dell'eventuale turno di ballottaggio con i quattro referendum popolari ex art.
75 della Costituzione indetti con decreti del Presidente della Repubblica datati 23 marzo 2011.

L'art. 1 della l.r. n. 74 del 4 maggio 1979 dispone che "qualora per lo stesso giorno vengano indette consultazioni elettorali disciplinate da norme statali e da norme regionali, per tutte le procedure di natura analoga, ivi comprese quelle relative alla durata della votazione ed alle modalità e tempi di scrutinio, che siano diversamente disciplinate dalle predette norme, si applicano quelle all'uopo stabilite dallo Stato."

Pertanto, per il corrente anno e solo in occasione del secondo turno di votazione in abbinamento con i referendum popolari ex art. 75 Cost. si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

Ciò premesso, alla luce dell'intesa intervenuta tra questo Assessorato, con nota prot. n. 8234 del 14 aprile 2011, ed il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 13428 del 15 aprile 2011, si comunicano le seguenti direttive distinte tra I Turno e II Turno, fermo restando che questo Assessorato sta predisponendo, in relazione alle elezioni di cui in oggetto, le aperture di credito in favore di codeste Prefetture, imputando la spesa sul cap. 190515 del bilancio della Regione Siciliana - esercizio finanziario 2011.

Dette aperture di credito sono finalizzate a far fronte a quella parte di spese poste a carico della Regione per le elezioni amministrative relative alle amministrazioni incluse nella tornata elettorale del corrente anno, e, limitatamente al secondo turno, nelle misure di seguito indicate.

Con riferimento alle restanti spese, si pregano codeste Prefetture di volere impartire le conseguenti direttive ai comuni interessati.

§ 1 - I TURNO

PER COPIA CONFORME

§ 1a. - FINANZIAMENTO SPESE A CARICO DELLA REGIONE

Tali spese, secondo l'art. 23, secondo comma - lett. a) e b) - della l.r. 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche, sono quelle di seguito indicate.

1. spese per la manutenzione dei bolli e dei relativi accessori per le sezioni elettorali;
2. spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero;
3. spese per la fornitura delle schede di votazione e dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti;
4. spese per il servizio ispettivo di codeste Prefetture connesso al procedimento elettorale; per tale servizio, la Regione assume l'onere per il periodo intercorrente dalla data del decreto assessoriale di indizione dei comizi fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni. Per tali spese valgono le vigenti disposizioni di legge relative al trattamento di missione per i dipendenti statali;
5. spese per lavoro straordinario del personale delle prefetture, tenuto conto del numero di comuni interessati, dell'afferente entità demografica nonché del relativo sistema elettorale, secondo necessità attestata dal dirigente del Servizio Elettorale;;
6. spese per i trasporti (omnicomprensive) e per le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e postali, effettuate nell'interesse della Regione;

Per la liquidazione del servizio di trasporto, poi, occorrerà che le fatture relative siano corredate dal visto di congruità del prezzo di trasporto, rilasciato dall'Ispettorato per la motorizzazione civile e t.c. competente per territorio, ove l'importo superi € 2.582,28; per importi inferiori sarà sufficiente la dichiarazione di congruità.

Per la stampa delle schede, dei manifesti e di quanto altro occorra, gli Uffici hanno facoltà di adottare le procedure di legge che meglio rispondano alle esigenze dei servizi, sia per la scelta dei

2

fornitori per l'ottenimento dell'offerta più vantaggiosa che per la scelta delle forme cautelative a garanzia delle prestazioni, a condizione che le stesse procedure siano formalizzate con clausole vincolanti nei confronti dei fornitori e prestatori di servizi.

Nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione della stampa delle schede di votazione, dei manifesti elettorali e delle relative spese di trasporto sia contenuto entro il limite massimo stabilito da questo Assessorato con la Circolare n. 5 del 14 aprile 2011, si può prescindere dalla dichiarazione di congruità apponendo sulla fattura la seguente dicitura:

"I prezzi sono conformi a quelli indicati con Circolare Assessoriale n. 5 del 14 aprile 2011".

Per le rimanenti forniture o servizi, il cui importo sia superiore a €. 2.582,28, sarà necessaria la dichiarazione di congruità del prezzo. A tale proposito si precisa che nel suddetto limite è compreso anche l'onere dell'I.V.A., stante che l'obbligazione finanziaria che la pubblica amministrazione assume si concreta sia nel pagamento del prezzo del bene o prestazione che nel relativo onore tributario.

A chiusura del procedimento elettorale, e comunque non oltre il 15 settembre p.v., le Prefetture sono invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo di tutte le spese a carico della Regione sostenute direttamente o da rimborsare, previa apposita rendicontazione, ai comuni ed a segnalare l'eventuale necessità di un ulteriore accreditamento.

In tal caso la formale richiesta di ulteriori fondi, accompagnata dall'attestazione dell'intero utilizzo della somma già accreditata, dovrà pervenire a questo Assessorato improrogabilmente entro il successivo 15 ottobre.

PER COPIA CONFORME

§ 1b. - SPESE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Ad eccezione di quelle elencate nel precedente paragrafo, l'art. 23, primo comma, della citata l.r. n. 14/1969 pone a carico delle Amministrazioni interessate le restanti spese derivanti dall'organizzazione tecnica e dall'attuazione delle elezioni amministrative.

Nella tornata elettorale del corrente anno le suddette spese graveranno sui bilanci dei comuni di cui ai precitati i DD.AA. n. 92/Servizio 5°/Elettorale del 29 marzo 2011 e n. 96/Gab/Servizio 5°/Elettorale del 4 aprile 2011.

Si indicano, a titolo esemplificativo, le principali spese poste a carico delle Amministrazioni comunali interessate:

1. spese per il funzionamento degli uffici centrali o dell'adunanza dei presidenti di seggio e degli uffici centrali di circoscrizione, ivi comprese le indennità ed i compensi spettanti ai componenti dei predetti uffici;
2. spese per la propaganda elettorale, per il trasporto e la installazione delle cabine e del materiale di arredamento, per l'illuminazione dei seggi elettorali;
3. spese per la fornitura del materiale (es. pacchi di cancelleria per i seggi) e degli stampati non forniti dall'Assessorato;
4. spese per le indennità e gli onorari ai componenti degli uffici di sezione nelle misure stabilite con D.P.Reg. 16 gennaio 2008, n. 9;
5. spese telegrafiche, telefoniche e postali inerenti la revisione straordinaria delle liste elettorali;
6. spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale addetto al servizio elettorale comunale e da quello eventualmente aggregato quale supporto provvisorio. Al riguardo si rileva che dovranno essere osservate, oltre che le disposizioni dell'attuale C.C.N.L., quelle dettate dall'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Tali disposizioni devono

essere coordinate con le norme di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rammenta inoltre che l'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario, prevista per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, deve essere effettuata con determinazione dei responsabili dei servizi da adottare non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nella determinazione devono essere indicati i nominativi del personale da autorizzare, il numero di ore di lavoro straordinario a ciascuno assegnato e le funzioni da assolvere.

Si fa presente, infine, che le ultime leggi finanziarie hanno disposto che le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali devono comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente.

§ 2 - II TURNO

Come precedentemente illustrato, in occasione del secondo turno di votazione, per effetto del disposto di cui all'art. 1 della l.r. 4 maggio 1979, n. 74, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.

Risulta evidente che per le spese a carico dello Stato si dovrà fare riferimento alle apposite direttive emanate dal Ministero dell'Interno con la circolare F.L. n. 5 del 18 aprile 2011, mentre le spese derivanti da adempimenti comuni, ivi comprese i compensi da corrispondere ai componenti di seggi elettorali, saranno ripartite in ragione di 4/5 a carico dello Stato e di 1/5 a carico dei Comuni interessati al turno di ballottaggio.

Il riparto delle spese inizia dal giorno successivo allo scrutinio delle schede votate nel primo turno di votazione delle elezioni comunali (31 maggio) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni referendarie (12 luglio).

In particolare saranno oggetto di riparto tra lo Stato ed i Comuni interessati al ballottaggio delle amministrative le seguenti spese:

1. Spese per gli onorari ai componenti di seggio.

Per la composizione, il funzionamento e gli onorari da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali si applica l'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quale dispone che l'ufficio di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori e da un segretario. Per gli onorari si applica l'art. 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Conseguentemente, tenuto conto degli abbinamenti previsti, gli onorari da corrispondere sono i seguenti:

Seggi ordinari

presidenti	€ 262,00
scrutatori e segretari	€ 192,00

PER CORRER CONFORME

Seggi speciali (qualunque sia il numero delle consultazioni)

presidenti	€ 79,00
scrutatori e segretari	€ 53,00

La relativa spesa sarà ripartita in ragione di 4/5 a carico dello Stato e di 1/5 a carico dei Comuni interessati.

2. Spese per lavoro straordinario

Le spese per lavoro straordinario reso dai dipendenti comunali nonché tutte le altre spese derivanti da adempimenti comuni saranno ripartite proporzionalmente tra lo Stato e gli enti interessati al ballottaggio con i criteri sopra citati.

Inoltre, si coglie l'occasione per ribadire che, relativamente alla particolare situazione dei lavoratori assunti con contratti quinquennali di diritto privato, si conferma che, anche per le consultazioni del 12 e 13 giugno 2011, tale personale può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario, limitatamente ad attività di supporto che non implichino l'assunzione di responsabilità connesse agli adempimenti di competenza dell'ufficio elettorale, fermo restando che la relativa spesa sarà ripartita con le modalità sopra indicate.

§ 3 – RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Si ricorda che per il rimborso delle spese anticipate dai comuni per conto della Regione, le amministrazioni comunali dovranno inviare apposito documentato rendiconto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di riferimento.

Per la rendicontazione delle spese a carico dello Stato occorrerà seguire le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno con la predetta circolare F.L. n. 5/2011.

§ 4 – CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

PER COPIA CONFORME

Per il disposto dell'art. 13 della l.r. 8.7.1977, n. 47, da ultimo modificata dalla l.r. n. 2 del 26.3.2002, i Sigg.ri Prefetti, nella qualità di funzionari delegati, entro sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario (ovvero all'cessuramento dell'apertura di credito o al passaggio delle consegne) dovranno presentare a questo Assessorato, Servizio 5°/Ufficio Elettorale, una certificazione in cui attestino l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso.

Tale certificazione dovrà riguardare le somme erogate complessivamente alla data del 31 dicembre (o al verificarsi delle altre sopra specificate evenienze) e della stessa dovrà darsi contemporanea notizia alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica (art. 2 del R.D. 26.10.1933, n. 1454).

Le certificazioni suddette dovranno essere compilate in triplice copia sugli appositi moduli predisposti dall'Assessorato regionale Bilancio e Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia), di cui circolare n. 8 del 5 luglio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 45 del 27/09/2002.

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che il comma 3 dell'art. 80 della citata l.r. n. 2/2002 ha attribuito all'Assessore regionale per il Bilancio e le Finanze (oggi Assessorato regionale dell'Economia) il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie Centrali sui rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spese e che il capitolo delle spese elettorali risulta, da diversi anni, inserito fra quelli soggetti a controllo al fine di valorizzare la conoscenza diretta e l'esperienza dell'attività di spesa.

In relazione a quanto sopra, sarà cura di questo Ufficio Elettorale comunicare se, anche relativamente alle aperture di credito disposte per l'esercizio finanziario in corso, sarà necessario presentare il rendiconto delle spese con le consuete modalità.

Le somme non utilizzate sui disposti ordinativi di accreditamento dovranno essere versate in conto entrata, sul Cap. 3717 del bilancio della Regione Siciliana.

Si avverte che la mancata o ritardata presentazione della certificazione entro i termini sopra indicati, salvo che non ricorrono giustificati ed eccezionali motivi debitamente rappresentati a questo Assessorato, comporta l'obbligo, ai sensi della l.r. n. 256 del 28.12.1979, dell'applicazione della sanzione pecuniaria sino a € 516,46 prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato, come modificato dall'art. 20 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, indipendentemente da eventuali profili disciplinari o procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, nell'ipotesi di danno erariale da accertarsi con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente.

Si fa presente, infine, che l'obbligo della presentazione della certificazione sussiste anche nei confronti del funzionario delegato che cessi dall'incarico. In tale ipotesi, il funzionario delegato cessato dalla carica dovrà presentare a questo Assessorato - Servizio 5/Ufficio Elettorale - il documento contabile parziale fino al passaggio delle consegne.

Conseguentemente, il subentrante dovrà farsi carico di tutte le incombenze che derivano dalla qualifica di funzionario delegato.

IL DIRIGENTE
del Servizio 5° "Ufficio Elettorale"

dr. Giovanni Corso

Giovanni Corso



IL DIRIGENTE GENERALE

dr. ssa Luciana Giannanca

Giannanca

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL FUNZIONARIO

Santoro

n. 3 fac simile

Circolare F.L. 4/2011

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

(esclusi Agrigento, Aosta, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Enna, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trento, Trieste, Udine)

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1058 del 10-11-2011

OGGETTO: Elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011. Competenza degli oneri.

1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

In caso di elezioni singole, le spese relative sono totalmente a carico delle Amministrazioni interessate. In caso di elezioni abbinate, le spese vengono ripartite tra gli enti interessati alle consultazioni.

Sono comunque a carico dello Stato:

1. talune spese del procedimento elettorale (spedizione delle tessere elettorali, delle cartoline avviso, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni - art. 17, comma 3, Legge n. 136/1976);
2. gli oneri derivanti dall'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (adeguamento degli onorari dei componenti i seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore; quota parte del rimborso spese ai Presidenti di seggio derivante dal prolungamento della giornata di votazione; eventuale acquisto di cabine elettorali).

2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico delle province e dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario elettorale decorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi (31 marzo 2011) e termina il trentesimo giorno successivo alla data delle consultazioni. In caso di secondo turno di votazione, il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scade il trentesimo giorno successivo al 29 maggio 2011 (data del ballottaggio).

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00 (di cui € 30,00 a carico dello Stato – art. 5 legge 62/2002)

- Scrutatori e Segretari: € 120,00 (di cui € 24,00 a carico dello Stato – art. 5 legge 62/2002)

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari suindicati sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00. Si precisa che questi ultimi, non essendo stati rivalutati dalla cennata legge 62/2002, esulano dal rimborso statale.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00 (di cui € 18,00 a carico dello Stato – art. 5 legge 62/2002)
 - Scrutatori: € 61,00 (di cui € 12,00 a carico dello Stato – art. 5 legge 62/2002)
- Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).

2.2 - Disciplina dei riparti - Rendiconti dei comuni

Elezioni provinciali

Ai fini del rimborso delle spese sostenute, i comuni dovranno presentare apposito documentato rendiconto alla relativa Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17, comma 8, legge 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011. In ordine al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della menzionata legge n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.

Elezioni comunali

Relativamente al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione della cennata legge n. 62/2002, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi, a cura dei comuni, alla locale Prefettura, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della consultazione (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.

Elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli provinciali con l'elezione dei consigli comunali e circoscrizionali, i rendiconti dei comuni dovranno essere corredati da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute con l'indicazione della spesa a carico delle Amministrazioni interessate alla consultazione, ivi compresa quella a carico dello Stato per quanto attiene la predetta legge n. 62/2002. Il prospetto dovrà essere redatto in numero di copie sufficienti per essere poi trasmesso, a cura del comune, alla Provincia e alla locale Prefettura, per gli oneri di rispettiva competenza.

Relativamente ai termini di presentazione dei predetti rendiconti si rappresenta quanto segue:

1) I rendiconti delle spese derivanti dalla legge n. 62/2002, dovranno essere trasmessi alla locale Prefettura entro il termine di sei mesi dalla consultazione (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 novembre 2011.

2) i rendiconti delle restanti spese dovranno essere trasmessi alla rispettiva Amministrazione provinciale entro il termine di tre mesi dalla data della consultazione (art. 17 legge 136/1976). Detto termine sarà procrastinato, in presenza di eventuali ballottaggi, al 29 agosto 2011.

3. - Spese delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo

3.1 - Spedizione degli atti elettorali da parte dei comuni

La Società Poste Italiane, su formale richiesta di questo Ministero, sta provvedendo ad impartire, alle dipendenti filiali, le istruzioni per consentire ai comuni le facilitazioni di pagamento delle tasse postali occorrenti per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero e delle tessere elettorali agli elettori residenti fuori dal comune.

Al pagamento delle relative spese provvederanno direttamente codeste Prefetture sulla base della documentazione inviata dalle locali filiali di Poste Italiane, con imputazione ai fondi che saranno accreditati sul capitolo 1310 -PG 3- del corrente esercizio, mediante apposita segnalazione da parte di codeste Sedi. Sul medesimo capitolo saranno imputate anche le spese di cui alla cennata legge n. 62/2002.

Pertanto, si pregano codesti Uffici di segnalare, quanto prima, il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle spese dovute ai comuni (legge 62/2002) nonché a Poste italiane per le agevolazioni postali concesse.

Roma li, 25 marzo 2011

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)